

Corte di Cassazione, sentenza n. 6613 del 15 marzo 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio - Presidente -

Dott. SAMBITO Maria G.C. - rel. Consigliere -

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -

Dott. CIGNA Mario - Consigliere -

Dott. PERRINO Angelina Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4871-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

(...) SNC in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA N. RICCIOTTI 11, presso lo studio dell'avvocato SINIBALDI MICHELE, rappresentato e difeso dall'avvocato CACOPARDO GUIDO giusta delega a margine;

- controricorrente -

e contro

(...) SPA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 100/2006 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO, depositata il 22/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2012 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l'Avvocato LA GRECA, che ha chiesto l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

La CTR della Sicilia, con sentenza n. 100/24/06 depositata il 22.12.2006, ha confermato la statuizione d'annullamento della cartella di pagamento relativa ad IVA e sanzioni del 2000, emessa - a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione mod. Unico 2001 - nei confronti della (...)S.n.c. di (...), perché "pervenuta senza relata di notifica e senza data e, quindi, non notificata per come previsto dal secondo comma dell'art. 149 c.p.c."

Per la cassazione di tale sentenza, propone ricorso l'Agenzia delle Entrate, cui resiste la contribuente con controricorso.

Motivi della decisione

Motivazione semplificata ai sensi del DP del 22.12.2010.

Disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, che è stato consegnato per la notifica il 6.2.2008, ultimo giorno utile in riferimento al termine lungo (un anno e quarantasei giorni) dal 22.12.2006, data di deposito della sentenza; con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, artt. 137, 149 e 156 c.p.c., sottoponendo, in conclusione, il seguente quesito "dica codesta SC se incorra nella violazione delle norme in rubrica il giudice del merito che, in una fattispecie di notifica della cartella esattoriale effettuata a mezzo posta ex art. 149 c.p.c., pervenuta con relata di notifica in bianco ritenga detta notifica inesistente e non già nulla, con conseguente inapplicabilità del principio del raggiungimento dello scopo". Il motivo è fondato. Premesso che è incontrovertito che il piego contenente la cartella esattoriale è stato recapitato alla contribuente (che riconosce che l'atto, non notificato vite, le era "pervenuto") questa Corte intende dare continuità al principio (Cass. n. 2272 del 2011, SU n. 19854 del 2004) - che può estendersi al caso, qui rilevante, di cartella di pagamento emessa del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis - secondo cui la natura sostanziale e non processuale dell'avviso di accertamento tributario non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile

comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.. Nella specie, la circostanza che la relata non sia stata compilata non dà luogo ad inesistenza della notifica - che si verifica quando il relativo tentativo sia avvenuto in luogo e con modalità tali che non sussista alcun collegamento con il destinatario - ma a nullità, che è stata sanata con la proposizione del ricorso da parte della destinataria stessa.

L'accoglimento del motivo comporta la cassazione della sentenza con rinvio, per l'esame delle ulteriori questioni dedotte, al giudice d'appello che provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia, anche, per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2013